



# Statuti della Banca WIR società cooperativa

(Versione del 1° giugno 2018 dopo l'assemblea generale del 23 maggio 2018)

---

## I. Ragione sociale, sede, scopo

### Art. 1 Nome, sede, campo di attività

- <sup>1</sup> Sotto il nome WIR Bank Genossenschaft - Banque WIR société coopérative - Banca WIR società cooperativa (in seguito Banca WIR), esiste una società cooperativa con sede a Basilea, iscritta al registro di commercio.
- <sup>2</sup> L'attività commerciale si estende a tutto il territorio svizzero, la Banca WIR può operare anche all'estero nella misura stabilita dal regolamento interno.

### Art. 2 Scopo

La società cooperativa della Banca WIR è un'organizzazione di azione comune che riunisce rappresentanti della media azienda operanti nei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Essa si propone di procurare vantaggi economici ai suoi soci e agli altri compensatori WIR tramite il sistema WIR e di gestire una banca aperta a tutti.

A questo scopo la Banca WIR esercita le seguenti attività:

- a) organizzazione del traffico di compensazione WIR e gestione delle operazioni ipotecarie e di credito WIR.
- b) esecuzione di operazioni bancarie quali l'accettazione di denaro di terzi in tutte le forme bancarie, operazioni ipotecarie e di credito e operazioni indifferenti, in special modo lo svolgimento del traffico dei pagamenti.

La cooperativa, nell'ambito delle finalità statutarie, è autorizzata a fondare delle società o ad avere una partecipazione in esse. Può altresì acquistare degli immobili.

## II. Capitale sociale e responsabilità

### Art. 3 Parti ordinarie

La società cooperativa costituisce un capitale sociale, il cui importo massimo è determinato dall'assemblea generale, ripartito in parti ordinarie del valore nominale di 20 franchi.

### Art. 4 Condizioni di emissione

Le condizioni di emissione sono stabilite dal consiglio di amministrazione.

**Art. 5 Diritti dei titolari di parti ordinarie**

Le parti ordinarie danno diritto a partecipare all'utile netto, ad un eventuale risultato di liquidazione e, con riserva di altre decisioni dell'assemblea generale, ad acquistare nuove parti.

**Art. 6 Responsabilità**

Delle obbligazioni della società cooperativa risponde soltanto il patrimonio sociale. Non sussiste alcuna responsabilità personale da parte dei soci della cooperativa.

**III. Affiliazione****Art. 7 Soci della cooperativa**

- <sup>1</sup> Con riserva di applicazione delle seguenti disposizioni, possono essere ammessi quali soci della cooperativa le persone giuridiche, le associazioni di persone e le persone fisiche con capacità di agire e in pieno possesso dei diritti civili.
- <sup>2</sup> Non possono diventare soci della cooperativa persone che si trovano in carenza di beni o che sono cadute in fallimento negli ultimi cinque anni da quando hanno sottoposto richiesta di accettazione alla cooperativa.

**Art. 8 Premesse per l'accettazione**

Premesse per l'accettazione di soci della cooperativa:

- a) <sup>1</sup> La partecipazione al sistema di compensazione WIR in veste di „titolare con accettazione WIR garantita“.
- <sup>2</sup> La partecipazione al sistema di compensazione WIR in veste di „titolare con accettazione WIR garantita“ per due anni ininterrotti.
- <sup>3</sup> Per motivi fondati in casi eccezionali il consiglio di amministrazione può rinunciare a questi requisiti conformemente alla lett. a) cpv. 1 e 2 summenzionati.
- b) Il soggetto che presenta domanda di affiliazione deve aver dato prova, per il periodo definito secondo la lett. a) cpv. 2 summenzionati, di condotta corretta quale „partecipante con accettazione WIR garantita“ ed aver osservato scrupolosamente le condizioni generali.
- c) La partecipazione al capitale sociale della cooperativa con dieci parti ordinarie bloccate per tutto il periodo di affiliazione.

**Art. 9 Limitazioni**

- <sup>1</sup> Sono ammesse solo le piccole e medie aziende. Sono esclusi i grandi magazzini, le catene di negozi di vendita, fabbriche con propri negozi di vendita al dettaglio, nonché altre grandi imprese che possono compromettere gli interessi della piccola e media azienda.
- <sup>2</sup> Per ogni ditta può essere ammessa una sola persona in qualità di socio della cooperativa.
- <sup>3</sup> Gli impiegati della cooperativa non possono diventare soci della cooperativa, ad eccezione dei membri del direttorio.

**Art. 10 Ammissione**

L'ammissione è decisa dal consiglio di amministrazione in base a una domanda presentata per iscritto. In caso di rifiuto, il consiglio di amministrazione non è tenuto a indicarne i motivi.

**Art. 11 Registro dei soci**

Un registro dei soci è conservato nella sede principale della società cooperativa. Soltanto chi figura in questo registro è accreditato in qualità di socio. In ogni succursale della Banca WIR sarà disponibile per la consultazione una copia del registro.

**Art. 12 Diritti e doveri dei soci**

I soci della cooperativa sono tenuti a tutelare in buona fede gli interessi della società cooperativa, a gestire il sistema di compensazione WIR nel pieno rispetto delle condizioni generali e a non intraprendere nulla che sia contrario agli statuti ed alle condizioni generali o che possa nuocere all'immagine o agli obiettivi della società cooperativa.

**Art. 13 Esclusione, ricorso contro l'esclusione**

<sup>1</sup> I membri che non soddisfano più le condizioni di affiliazione stabilite dagli statuti, che violano gli statuti o non rispettano le condizioni generali, o che offendono in altra maniera gli interessi della società cooperativa, possono essere esclusi per decisione del consiglio di amministrazione.

<sup>2</sup> L'interessato ha diritto di contestare la decisione di esclusione presa dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla consegna della comunicazione a riguardo e di ricorrere alla prossima assemblea generale. L'esclusione è definitiva trascorso il termine di ricorso o dopo la conferma dell'assemblea generale. Con riserva dell'art. 846, cpv. 3 del CO.

**Art. 14 Sospensione dei diritti legati alla qualità di socio**

I soci della cooperativa che non sono più in possesso dei diritti civili e coloro contro cui sono stati iscritti atti di carenza di beni nel registro dei pignoramenti, oppure coloro per cui la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, saranno privati dei diritti legati alla qualità di socio per tutta la durata dei motivi d'impedimento. Se il motivo d'impedimento dura più di un anno, il consiglio di amministrazione può decidere l'esclusione del socio cooperatore.

**Art. 15 Estinzione della qualità di socio**

La qualità di socio si estingue:

- a) in caso di morte del socio; per le persone giuridiche o le associazioni di persone, in caso di scioglimento e liquidazione.
- b) in caso di dimissione presentata per iscritto, con preavviso di almeno sei mesi, per la fine di un anno civile.
- c) in caso di cessione delle parti ordinarie necessarie secondo l'art. 8, lettera b); in caso di esclusione o di soppressione del conto di compensazione per decisione del consiglio di amministrazione, riservato il diritto di ricorso all'assemblea generale ai sensi dell'art 13, cpv. 2 dei presenti statuti.
- d) in caso di cessazione di esercizio, con riserva dell'art. 8, lettera a) cpv. 3 dei presenti statuti.

## **IV. Organizzazione della società**

### **Art. 16 Organi**

Gli organi della società cooperativa sono:

- A. L'assemblea generale
- B. Il consiglio di amministrazione
- C. Il direttorio
- D. L'organo di revisione

### **A. Assemblea generale**

#### **Art. 17 Compiti e facoltà**

Compiti e facoltà dell'assemblea generale:

- a) approvare e modificare gli statuti.
- b) fissare l'ammontare massimo delle parti ordinarie emesse ed eventualmente escludere il diritto d'opzione.
- c) nominare e revocare il consiglio di amministrazione e l'organo di revisione.
- d) approvare la relazione annuale e i conti d'esercizio e del bilancio nonché deliberare sulla ripartizione dell'utile netto, in particolare sulla forma e l'importo dei dividendi.
- e) scaricare il consiglio di amministrazione e il direttorio.
- f) decidere sulle proposte inoltrate legate alle questioni che per legge o in base agli statuti competono all'assemblea generale.
- g) decidere su altri argomenti che per legge in base agli statuti competono all'assemblea generale.
- h) deliberare sui compensi al consiglio di amministrazione conformemente alla sezione VII. dei presenti statuti.

#### **Art. 18 Convocazione**

L'assemblea generale ordinaria ha luogo al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno ed è convocata dal consiglio di amministrazione. La convocazione avviene mediante pubblicazione e comunicazione scritta ai soci della cooperativa, almeno tre settimane prima dell'assemblea generale.

#### **Art. 19 Assemblea generale straordinaria**

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate su istanza del consiglio di amministrazione o del 10% dei soci o dell'organo di revisione. Il consiglio di amministrazione deve dar seguito a queste istanze entro il termine di un mese. La convocazione avviene mediante pubblicazione e comunicazione scritta ai soci della cooperativa.

#### **Art. 20 Punti all'ordine del giorno**

<sup>1</sup> I soci possono richiedere entro il 15 gennaio prima della corrispondente assemblea generale l'iscrizione nell'ordine del giorno di argomenti oggetto di dibattito. La richiesta di iscrizione nell'ordine del giorno deve

essere corredata dalle proposte, anch'esse in forma scritta. Per un'assemblea generale straordinaria le richieste di iscrizione di argomenti nell'ordine del giorno e le relative proposte devono pervenire in forma scritta entro 14 giorni prima della data prevista per l'assemblea..

- 2 Per quanto riguarda le richieste di iscrizione di argomenti nell'ordine del giorno di modifiche statutarie, occorre che i cambiamenti proposti siano formulati in modo tale da poter essere sottoposti, qualora ricorrano le condizioni, direttamente a delibera. Il consiglio di amministrazione esamina le proposte formulate di modifiche statutarie per valutare la loro conformità al diritto vigente.
- 3 I soci vengono informati tramite comunicazione scritta sulle richieste di iscrizione di argomenti nell'ordine del giorno e sulle relative proposte inoltrate.
- 4 Non è consentito deliberare su argomenti non contenuti nell'ordine del giorno, ad eccezione della proposta di convocare un'assemblea generale straordinaria.

#### **Art. 21 Presidenza dell'assemblea generale, verbale**

- 1 L'assemblea generale è presieduta dal presidente, o in caso di impedimento dal vicepresidente del consiglio di amministrazione. L'assemblea generale determina il numero degli scrutatori e procede alla loro elezione.
- 2 Per ogni assemblea generale va redatto un verbale che deve essere firmato dal presidente e dall'incaricato della stesura del verbale. Dopo 30 giorni dall'assemblea generale e per la durata di un mese i soci possono consultare il verbale nelle succursali della Banca WIR.

#### **Art. 22 Diritto di voto e partecipazione**

- 1 Ogni socio della cooperativa dispone di un voto, indipendentemente dal numero di parti ordinarie detenute.
- 2 I soci possono farsi rappresentare da rappresentanti. Il rappresentante deve essere
  - a) un altro socio, o
  - b) un familiare con capacità di agire del socio che ha conferito la procura.
- 3 Un rappresentante non può rappresentare più di un socio e deve essere in possesso di una procura scritta.

#### **Art. 23 Votazioni**

- 1 L'assemblea generale decide secondo il principio della maggioranza assoluta dei voti emessi. Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.
- 2 Per la revisione degli statuti è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi.
- 3 Votazioni a scrutinio segreto sono ammesse su richiesta di almeno il 10% dei soci presenti aventi diritto al voto.

#### **Art. 24 Procedura di elezione**

- 1 I nominativi dei soci che desiderano candidarsi a membri del consiglio di amministrazione devono essere comunicati alla Banca WIR entro un termine che va definito dal consiglio di amministrazione. La scadenza viene comunicata ai soci nella forma conforme all'art. 40 cpv. 1.
- 2 Tra la comunicazione del consiglio di amministrazione e la scadenza del termine di notifica devono intercorrere almeno 60 giorni.

- <sup>3</sup> I soci la cui candidatura viene presentata dopo la scadenza del termine non possono più essere considerati come candidati all'assemblea generale in riferimento alla quale è stato comunicato il termine di notifica.
- <sup>4</sup> Tutte le candidature notificate entro la scadenza vengono presentate dal consiglio di amministrazione all'assemblea generale per l'elezione, a condizione che i candidati soddisfino i requisiti di diritto civile e bancario e che le candidature non siano state ritirate prima della relativa assemblea generale.
- <sup>5</sup> Il consiglio di amministrazione può esprimere delle raccomandazioni non vincolanti in merito ai candidati all'attenzione dell'assemblea generale.
- <sup>6</sup> Se i candidati per una carica o per diverse cariche sono in egual numero di seggi da assegnare, la votazione avviene per alzata di mano, a meno che il 10% dei soci presenti aventi diritto al voto non chieda lo scrutinio segreto. È eletto il candidato che riceve la maggioranza assoluta dei voti emessi. Chi non raggiunge la maggioranza assoluta, partecipa al secondo scrutinio, per il quale l'assemblea non può proporre altri candidati; in questo caso vale la maggioranza relativa.
- <sup>7</sup> Più titolari di cariche possono essere riconfermati in blocco se la maggioranza dell'assemblea lo decide.
- <sup>8</sup> In tutti i casi dove i candidati per una carica o per diverse cariche superano il numero dei seggi da assegnare, la votazione avviene per scrutinio segreto con una scheda elettorale che avrà tante righe quanti sono i seggi disponibili. I nomi dei titolari finora in carica possono essere prestampati sulle schede (in ordine di durata del mandato oppure in ordine alfabetico in caso di durata uguale). I nomi dei titolari finora in carica i quali si presentano secondo l'art. 27 per la rielezione, possono essere ugualmente prestampati, a condizione che i loro nomi siano appositamente marcati. Sono permesse cancellature e aggiunte. Al primo scrutinio vale la maggioranza assoluta; per il secondo scrutinio non possono essere proposti nuovi candidati e si applica la maggioranza relativa.
- <sup>9</sup> Ai fini del calcolo della maggioranza non verranno considerate le schede nulle o bianche.

## **B. Consiglio di amministrazione**

### **Art. 25 Svolgimento delle votazioni e delle elezioni**

- <sup>1</sup> Per le votazioni e le elezioni che possono svolgersi con voto palese, il presidente decide se debbano svolgersi per alzata di mano o in forma elettronica.
- <sup>2</sup> Le votazioni e le elezioni a scrutinio segreto possono svolgersi in forma elettronica, a meno che il 10% dei soci presenti e aventi diritto al voto non richieda una votazione o elezione per iscritto.
- <sup>3</sup> Nelle votazioni ed elezioni, le astensioni non verranno considerate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta.

### **Art. 26 Composizione e condizioni di eleggibilità**

- <sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione si compone di sette membri.
- <sup>2</sup> Può essere eletto membro del consiglio di amministrazione solo chi è socio o chi è iscritto nel registro di commercio come membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma di una persona giuridica o come socio con responsabilità illimitata di una società di persone. La suddetta persona giuridica o società di persone deve essere a sua volta socia.

<sup>3</sup> Il presidente viene eletto dall'assemblea generale, per il resto il consiglio di amministrazione si autocostituisce.

<sup>4</sup> I membri del consiglio di amministrazione non possono essere impiegati della Banca WIR.

#### **Art. 27 Elezione dei membri, rielezione limitata**

<sup>1</sup> In occasione di un'assemblea generale che si tenga in un anno di numero dispari si svolgerà l'elezione per il completo rinnovo del consiglio di amministrazione, per un periodo di permanenza in carica di due anni. Dapprima viene eletto il presidente e in seguito gli altri membri. Se in occasione di un'elezione un membro del consiglio di amministrazione conclude il nono anno di mandato, sarà eleggibile al massimo per un altro anno.

<sup>2</sup> Le elezioni svolte in un anno di numero pari sono valide solo per il resto del periodo statutario.

<sup>3</sup> I membri del consiglio di amministrazione non possono restare in carica per più di 10 anni. Una rielezione è possibile solo dopo quattro anni di assenza.

<sup>4</sup> Il presidente non può restare in carica per più di 12 anni. Nel calcolo della durata del mandato devono essere inclusi gli anni in cui il presidente è stato membro del consiglio di amministrazione. Se in occasione di un'elezione il presidente del consiglio di amministrazione conclude l'undicesimo anno di mandato, sarà eleggibile al massimo per un altro anno.

#### **Art. 28 Compiti e facoltà**

Al consiglio di amministrazione incombe la direzione generale della Banca WIR e la vigilanza e il controllo dell'intera gestione, in particolare:

- a) emanare i regolamenti e le direttive necessarie per l'attività della banca e la delimitazione delle competenze, segnatamente i regolamenti relativi al regolamento d'affari e organizzativo.
- b) emanare le direttive per la politica aziendale.
- c) emanare i principi della contabilità nonché quelli per la finanza e il controllo del rischio.
- d) occuparsi del trattamento delle comunicazioni e delle disposizioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e di altri eventuali organi statali di controllo.
- e) occuparsi del trattamento dei rapporti redatti dall'organo di revisione previsto per legge e dall'organo di controllo interno riguardo al conto annuale e al servizio crediti.
- f) preparare l'assemblea generale, soprattutto le delibere riguardo i punti all'ordine del giorno, la relazione annuale, il conto annuale e le proposte del consiglio di amministrazione, nonché la trattazione di quelle sottoposte dai soci. Attuazione delle delibere dell'assemblea generale.
- g) emettere parti ordinarie nel limite dell'importo massimo deciso dall'assemblea generale.
- h) eleggere e revocare i membri del direttorio, nonché fissare il loro onorario
- i) designare le persone autorizzate a rappresentare la Banca WIR.
- j) designare l'organo di revisione previsto dalla legge sulle banche.
- k) designare le commissioni permanenti e ad hoc, nonché definire le loro competenze.
- l) deliberare riguardo all'eventuale erogazione di mezzi finanziari ai gruppi WIR destinati alle attività del gruppo e all'organizzazione di fiere WIR a condizione che esse servano agli obiettivi della società cooperativa.

- m) prendere posizione su tutte le altre questioni che per legge, in base agli statuti o al regolamento d'affari organizzativo non sono di competenza dell'assemblea generale o di un altro organo.

#### **Art. 29 Convocazione**

- <sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione è convocato all'occorrenza dal presidente.
- <sup>2</sup> Ogni membro del consiglio di amministrazione ha diritto di chiedere al presidente dietro presentazione degli argomenti per iscritto la convocazione del consiglio di amministrazione. Se entro 14 giorni non si ha dato seguito alla richiesta, il membro può convocare lui stesso il consiglio di amministrazione.

#### **Art. 30 Decisioni**

- <sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione è atto a deliberare quando la maggioranza dei suoi membri è presente.
- <sup>2</sup> Esso prende le sue decisioni secondo il principio della maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti. Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.
- <sup>3</sup> Di regola, alle sedute partecipa almeno un membro del direttorio con voto consultivo e il diritto di inoltrare proposte.
- <sup>4</sup> Le decisioni del consiglio di amministrazione in merito ad una proposta inoltrata possono essere prese all'unanimità anche per corrispondenza o per telefono, purché la maggioranza dei membri possa essere raggiunta e che nessuno dei membri vi faccia obiezione. Queste decisioni vanno messe a verbale.

### **C. Direttorio**

#### **Art. 31 Composizione, compiti e facoltà**

- <sup>1</sup> Il massimo organo esecutivo per l'intera amministrazione della cooperativa è il direttorio.
- <sup>2</sup> Il direttorio, sottoposto al consiglio di amministrazione, si compone di una o più persone. L'organizzazione, le competenze – in particolare quelle in materia di delega – del direttorio devono essere disciplinati nel regolamento organizzativo e aziendale.

### **D. Organo di controllo**

#### **Art. 32 Funzionamento**

La funzione di organo di revisione di diritto societario cooperativo può essere svolta dall'organo di revisione designato conformemente alla legge sulle banche. Esso viene nominato dall'assemblea generale e rimane in carica per un anno.

#### **Art. 33 Obbligo di riservatezza**

I membri degli organi e gli impiegati della società cooperativa soggiacciono alla legge del segreto bancario e sono tenuti all'assoluta riservatezza. Soci cooperatori e terzi hanno diritto all'informazione nei limiti previsti dalla legge e in quei casi in cui il consiglio di amministrazione – in qualità di organo supremo – rilascia l'apposita autorizzazione. Con riserva dell'art. 857 del CO.



## **V. Chiusura dei conti e ripartizione dell'utile d'esercizio**

### **Art. 34 Rendiconto annuale, pubblicazione**

- <sup>1</sup> Prima della chiusura definitiva dei conti annuali il consiglio di amministrazione, dietro proposta del direttorio, decide gli ammortamenti e le riserve da realizzare.
- <sup>2</sup> Per ogni esercizio contabile la Banca WIR allestisce un rapporto d'esercizio composto dal conto annuale chiuso al 31 dicembre e dalla relazione annuale. L'allestimento e la pubblicazione del rapporto d'esercizio soddisfano i requisiti della legislazione bancaria.

### **Art. 35 Ripartizione dell'utile d'esercizio**

L'assemblea generale decide su proposta del consiglio di amministrazione della ripartizione di un eventuale utile netto in applicazione dell'articolo 860 segg. CO.

## **VI. Scioglimento e liquidazione**

### **Art. 36 Decisione**

- <sup>1</sup> Lo scioglimento della società cooperativa può essere deciso solo alla presenza di 3/4 dei membri e solo se 2/3 dei membri presenti l'accettano.
- <sup>2</sup> Lo scioglimento deve figurare espressamente sull'ordine del giorno dell'assemblea generale convocata a tale scopo.

### **Art. 37 Modalità della liquidazione**

- <sup>1</sup> L'assemblea generale definisce le modalità della liquidazione.
- <sup>2</sup> Dopo l'estinzione dei debiti il ricavo sarà distribuito in proporzione alle parti ordinate.
- <sup>3</sup> I membri della società cooperativa non hanno nessun altro diritto sul patrimonio sociale.

## **VII. Compensi ai membri del consiglio di amministrazione**

### **Art. 38 Principi generali per i compensi**

- <sup>1</sup> Il sistema dei compensi al consiglio di amministrazione è strutturato in funzione del risultato sostenibile conseguito dalla cooperativa ed è volto ad incentivare un'assunzione adeguata e controllata dei rischi e a riconoscere la responsabilità e la funzione direttiva del consiglio di amministrazione.
- <sup>2</sup> Il compenso corrisposto è rappresentato da un'indennità di base e può includere altre componenti remunerative e altre prestazioni. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di emettere le direttive relative ai compensi.
- <sup>3</sup> I compensi complessivi del consiglio di amministrazione possono essere formati da componenti fisse, variabili o da una combinazione di entrambe.
- <sup>4</sup> I compensi possono essere corrisposti ai membri del consiglio di amministrazione in contanti oppure sotto forma di averi WIR, parti ordinarie, prestazioni in natura o di servizio. Il consiglio di amministrazione fissa le condizioni di assegnazione e gli eventuali periodi di blocco.

**Art. 39** **Votazione sul compenso**

L'assemblea generale delibera annualmente sulle proposte avanzate dal consiglio di amministrazione per quanto concerne:

- a) l'importo complessivo massimo dei compensi fissi da sottoporre a delibera in prospettiva per l'anno civile in cui si tiene l'assemblea generale;
- b) l'importo complessivo dei compensi variabili da sottoporre a delibera in retrospettiva per l'anno civile immediatamente precedente quello in cui si tiene l'assemblea generale, basati in generale sul risultato d'esercizio di quell'esercizio.

**VIII. Pubblicazioni****Art. 40** **Pubblicazioni**

- <sup>1</sup> Le comunicazioni ufficiali della società cooperativa prescritte dalla legge sono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Le comunicazioni possono essere trasmesse ai soci cooperatori per iscritto o pubblicate nei media appartenenti alla cooperativa o nelle pubblicazioni che devono essere designati dal consiglio di amministrazione.
- <sup>2</sup> Nei casi in cui gli statuti prevedono una comunicazione scritta ai soci cooperatori (convocazione per l'assemblea generale ordinaria o straordinaria), l'invio non avviene per raccomandata ed è ritenuta valida se indirizzata come indicato nel registro dei soci al momento della spedizione.

**IX. Disposizioni finali****Art. 41** **Entrata in vigore**

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea generale ordinaria del 23 maggio 2018 e sostituiscono gli statuti del 1° giugno 2015. Essi entrano in vigore il 1° giugno 2018 – a condizione che vengano approvati dalle autorità competenti.

**Art. 42** **Testo decisivo e forma linguistica**

I presenti statuti sono stati redatti in tedesco, francese e italiano; in caso di contestazione fa stato il testo tedesco. Nei casi in cui negli statuti è stata utilizzata la forma maschile, essa si estende per analogia anche alle persone di sesso femminile.

Basilea, 23 maggio 2018

Il presidente:

Il vicepresidente:

Oliver Willimann

Georg Anthamatten